

Adriano Prosperi, nato nel 1939, prof. di storia moderna presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra le sue opere: *“Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari”*; *“Manuale di storia moderna contemporanea”*; *“Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine”*; *“Cause perse. Un diario civile”*; *“Il seme dell’intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492”*; *“L’inquisizione romana. Letture e ricerche”*; *“Delitto e perdono”* (2013).

Il testo *“Delitto e perdono”* è uno studio critico e documentato (577 pag.), un trattato che riesamina, secondo una prospettiva storica e giuridica, la funzione della pena che emerge dall’Umanesimo fino alla soglia dell’epoca moderna; è un’opera pregevole che riesce a dare una visione esauriente e a tracciare chiaramente -e con un linguaggio stilisticamente gradevole- le coordinate che segnano i sistemi giuridico-penali dell’Italia e dell’Europa occidentale.

Più che elaborare una sintesi fedele e sistematica del contenuto del testo ho optato per una scelta motivata dall’utilità che il tema della giustizia può suscitare in noi, poiché anche noi ci siamo posti la questione del rapporto esistente tra *perdono e giustizia e tra riconciliazione e giustizia*.

Il compimento di un delitto (o reato), il processo, la condanna (o comminazione di una pena), l’esecuzione della pena e il riferimento alla giustizia come valore ideale e prassi sono intrinsecamente connessi tra loro.

Le questioni, che i pensatori del passato si sono posti e che risultano ancora attuali, sono:

- *non tanto se punire l’autore del reato (tutti siamo convinti che chi commette un reato debba essere punito), ma chi punire, quando, quanto, come, dove, con chi, perché (causale e finale) punire?*
- *In nome della giustizia, per ottenere giustizia è sempre necessario far espiare prima la pena al condannato?*
- *Che rapporto c’è tra legalità e giustizia?*
- *Può esistere una giustizia vendicativa?*
- *Può esistere una giustizia che si avvale del perdono?*
- *È ammissibile l’autoperdono per la vittima: anche per l’autore del reato?*
- *La riconciliazione -perdono rivolto all’altro- come può essere declinato insieme alla giustizia, ad uno dei quattro pilastri che sostengono il ponte che ricostruisce la relazione con gli altri?*

Sono interrogativi che suscitano temi molto complessi, talvolta intricati, ma che riguardano tutti noi individualmente e socialmente.

Scelgo e sintetizzo liberamente e discrezionalmente alcune riflessioni dell’Autore.

Durante il perioso storico (XIV-XVIII secolo), abbinata alla pietà religiosa e cristiana, si ammetteva una spietata violenza legale (*delitti di lesa maestà, stregoneria, eresia, messa alla gogna, campionario efferato di torture, ‘santa’ Inquisizione, pena di morte, esposizione al pubblico ludibrio, sezionamento e dispersione delle parti del corpo, ...*). La punizione del corpo, la morte fisica costituivano il presupposto, la condizione necessaria per la salvezza dell’anima. Tra il corpo -*res exstensa, materiale, temporanea* - e l’anima -*res cogitans, immateriale, eterna*- aveva preminenza assoluta e indiscutibile l’anima; il corpo era la prigione, l’impedimento, propensione incline al compimento del peccato, del quale liberarsi, anche attraverso le pene subite con le torture e l’esecuzione capitale. La vita terrena è passaggio -*transitus*-: non ha molta importanza se quel passaggio si abbrevia e si anticipa la morte attraverso una sentenza umana; ha impor-

tanza se nell'ultimo atto che si compie da vivi si evita colpevolmente di cogliere l'occasione/opportunità di chiedere ed ottenere il perdono dei peccati e la salvezza eterna dell'anima rendendo pubblico il proprio atto di fede e il proprio pentimento...

E per arrivare a questo epilogo atteso da tutti -*la conversione del peccatore/reo*- si impegnavano volenterosamente tutti: clero, confraternite della misericordia, confortatori, torturatori, boia; luoghi (chiese) e simboli religiosi (croci, immagini sacre, preghiere, confessioni private e pubbliche, penitenze, ...) erano utilizzati per dare visibilità al percorso delle afflizioni (*iter poenitentiale*) e per poterlo proporre ai numerosi partecipanti, che assistevano all'esecuzione, come prova, esempio e dimostrazione della potenza della grazia di Dio.

Il malcapitato morituro veniva espropriato di tutto, del corpo e anche della propria volontà: il corpo già da tempo non gli apparteneva; nulla poteva fare; neppure la sua anima gli apparteneva, perché il condannato era privato di ogni forma di libertà, autonomia, autodeterminazione. Ciò che subiva era deciso da altri. Anche la concessione della grazia, emanata dal principe -raramente e in modo arbitrario- sotto forma di *amnistia* (*cancellazione del reato*), *condono* (*cancellazione o riduzione della pena*), *commutazione della pena di morte in ergastolo*, doveva servire a costruire l'immagine del sovrano che aveva un potere superiore alle leggi e che tale potere gli derivava direttamente da Dio onnipotente, dal Dio biblico che esercita la "*vendetta e la retribuzione*": si confermava la sacralità del sovrano e la sacralità del potere che può permettersi di eseguire la condanna e anche di assolvere il peccato e il peccatore, e persino di perdonarlo.

L'Autore riporta alcune citazioni che trascrivo.

- T. Tasso (*Gerusalemme liberata*): *Clorinda, musulmana, ferita a morte da Tancredi, gli dice:*  
"Amico hai vinto: io ti perdon.  
Perdona tu pure. Al corpo no  
Che nulla pove. All'alma sì."
- Seneca: "*Il punto estremo della crudeltà è che l'uomo uccida l'uomo non per ira, non per paura, ma solo per godere dello spettacolo della sofferenza*".
- T. Moore (*Utopia, 1516*): "*Iddio ha proibito di uccidere chicchessia e noi ammazziamo con tanta facilità per quattro soldi rubati*". (N.B. Il boia era l'unico ad essere esentato dal sovrano dall'obbligo di osservare il precetto che vietava di uccidere.)
- B. Valente, detto *il Catena*, *condannato a morte nel 1582 (all'esecuzione assiste anche Montaigne)*, detta ai confortatori le sue ultime volontà: "*[...] voler morire da buon christiano e in remissione de suoi pechati domandando misericordia a N. S. Dio et perdonando a tutti quelli che l'havessero offeso sì come di cuore chiede perdono a tutti quelli che sono stati offesi da lui confessando morir giustamente. Altro disse di non haver da far scrivere*".
- C. Beccaria (1764: "*Dei delitti e delle pene*"): *Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. [...] La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quanto Iddio perdona,*

*e perdonare quanto Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll'Onnipotente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire".*

Il rigido cerimoniale che sovrintendeva al rito della pena capitale aveva lo scopo di ricordare al condannato ed a tutti i presenti che la misericordia di Dio veniva interpretata, veicolata e amministrata dagli uomini. Da parte dei religiosi (clero e confraternita) si strumentalizzava la funzione della pena, la tortura e la distruzione fisica e lo scempio del corpo per dimostrare la preminenza e la salvezza dell'anima. Secondo questa concezione, il perdono era richiesto e concesso in prossimità dell'esecuzione capitale; era la chiusura doverosa del capitolo dell'esistenza; la pena di morte non solo era ritenuta un atto di giustizia ma era anche il 'dono' che il sovrano e la chiesa mettevano a disposizione del delinquente/peccatore per permettergli di beneficiare della Divina Provvidenza e conquistarsi il Paradiso.

Non sfugge, anche in questo caso, come C. Beccaria, da laico, limitandosi ad utilizzare criteri di logica transitiva riesce a formulare deduzioni ed argomentazioni inequivocabili per confutare la supponenza umana iniqua e inconcepibile quando intendeva attribuire a Dio le stesse modalità di pensiero dell'essere umano finito, vulnerabile, permaloso, reattivo, astioso, vendicativo!

L'idea della pena di morte che salva costituisce una contaminazione e una ritorsione della logica perché quella pena -sia in passato che attualmente- serve ad *eliminare il problema senza risolverlo*. La lezione di Beccaria ci insegna e ci dimostra che essa neppure, in ogni caso -anche quando si tratti di serial killer, di stragi, di delitti efferati- può corrispondere all'esigenza di fare giustizia, di rimettere in equilibrio la bilancia, il piatto del reato col piatto della pena.

La pena di morte è una forma di omicidio legale: l'opinione pubblica, la sentenza capitale, la risonanza mediatica, il boia, il rituale (*prima dell'esecuzione il condannato deve fare la doccia, non deve avere una linea di febbre, può scegliere l'ultimo pasto, fare un colloquio con la persona che preferisce, ...*) sono assolti da ogni senso di colpa e da ogni onere morale perché giustificati e protetti dall'osservanza della norma.

N. B. Già altre volte ho avuto l'opportunità di affermare in pubblico che non è del tutto vero che in Italia *non è ammessa la pena di morte (art. 27 Costituzione)*. Nelle carceri italiane ogni anno si contano mediamente dai 50 ai 70 suicidi. La frequenza dei suicidi in carcere è 20 volte superiore all'incidenza dei suicidi compiuti all'esterno del carcere. Quei suicidi equivalgono a una pena di morte indotta, delegata, perché sono direttamente dipendenti e riconducibili alle condizioni di vita presenti negli Istituti penitenziari: se quelle condizioni permangono, anzi peggiorano, qualche responsabilità deve essere assunta da chi ha il potere politico e giudiziario-penale, ed anche dalla società.

I temi presi in esame da qui in poi, pur essendo sollecitati dal contenuto del testo "*Delitti e perdono*", sono autonomamente sviluppati con l'intento di dare un contributo alla trattazione di argomenti strettamente collegati alla pratica del perdono e della riconciliazione come viene proposta dalla nostra Associazione.

---

## Rapporto tra condanna e giustizia

La giustizia, come gli altri super valori -*verità, libertà, responsabilità, pace, uguaglianza, diversità, ...*- si fonda sulla **dignità**, il valore più intrinseco alla persona, che dà consistenza e giustificazione a *valori, diritti, doveri dell'essere umano*.

È giustizia il riconoscimento dei bisogni fisiologici, psicologici, spirituali (cfr. piramide di Maslow) di ogni essere umano e riconoscimento del diritto di soddisfarli e di esplicitarli come doveri verso se stessi.

Giustizia è riconoscere la persona come titolare di valori, diritti, doveri. I valori, i diritti non possono essere concessi, per il semplice fatto che appartengono già alla persona, sono connaturati ad ogni essere umano. Possono, però, essere negati, offesi, calpestati, sottratti, violentati, non essere rispettati.

Anche i bambini, le persone più fragili, i tossico-alcoldipendenti, i malati di mente, i barboni, le persone disagiate, gli emarginati, gli stranieri clandestini, le vittime di reati... sono titolari di dignità, di altri valori, di diritti. Chi non li riconosce e non li rispetta sta commettendo un abuso e un atto di ingiustizia contro l'umanità.

Attenzione! Sono numerose e allarmanti le situazioni nelle quali ci si ferma a riconoscere soltanto i bisogni fisiologici (*respirare, mangiare, bere, evacuare, assistenza sanitaria, igiene, ...*), i bisogni psicologici (*conoscenza, razionalità, intelligenza, comunicazione, relazione, emotività, affettività, etica, ...*), i bisogni spirituali (*estetica, intuizione, poesia, religiosità, trascendenza e autotrascendenza, ...*) ma non sono riconosciuti i diritti corrispondenti; l'accesso all'acqua, al cibo, alle cure sanitarie, all'igiene viene concesso solo se la persona che ha bisogno -anche quando è in condizioni di disagio- è disposta a pagare.

#### a) **Legalità e giustizia**

Non sempre coincidono. Molte sono le leggi antiggiuridiche approvate recentemente in Italia (*leggi a favore di banche, leggi ad personam, ad castam, ...*). Più evidenti e probanti sono le "*leggi razziali*" approvate dalla 'civilissima' Italia nel 1938. Qualche anno prima in Germania, in ossequio alla "*Teoria della soluzione finale*" di ebrei, zingari, disabili, omosessuali, previa approvazione di apposite leggi, furono costruiti i campi di concentramento e sterminio. A. Eichmann, responsabile ed esecutore dello sterminio perpetrato nei campi di concentramento, fu processato e condannato non perché avesse compiuto azioni contrarie alla legge ma perché gli vennero imputati 15 delitti contro l'umanità, e fu processato in Israele.

Tutti abbiamo il dovere di batterci per la giustizia; tutti come cittadinanza attiva abbiamo il dovere di combattere contro la legalità quando legittima norme ingiuste.

#### b) **Giustizia e vendetta**

La giustizia è il riferimento ideale per l'approvazione delle norme che regolano la vita sociale, i rapporti tra le persone. Chi viola le norme, compie un reato. Egli viene punito perché viola la legge (*non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, ...*), perché provoca un danno ad una o più persone (*vittima*), perché determina conseguenze a se stesso (*subisce la pena*), alla vittima (*danni primari e secondari*), alla società (*il reato lede sempre gli interessi sociali*).

La vittima in uno stato democratico non può farsi giustizia da sé (*legge del taglione, vendetta*). Per il nostro sistema giuridico "*la responsabilità penale è personale*" (*comma 1, art. 27 Costituzione*), ma la pena deve essere la risposta istituzionale (*magistratura che ha il potere giudiziario*), dopo aver accertato la verità processuale.

La pena -*se è giusta*- non è mai contro la persona. La vendetta aumenta il numero degli autori di reati e allunga la catena dei delitti; la vittima diretta e le vittime indirette con la vendetta si trasformano in autori di reato e rendono vittime gli

autori di reati. Con la vendetta vittime ed autori di reati assumono identità simmetriche, ruoli e comportamenti identici e speculari.

**c) Perdono e giustizia**

Si può riprendere puntualmente e riproporre quanto già è contenuto nel nostro libro *“Il Perdono. Un itinerario pedagogico e formativo”* ed è stato evidenziato nella quarta pagina di copertina.

*“ ... Perdono e giustizia sono concetti e pratiche non solo compatibili ma anche interdipendenti. Chi risponde col perdono verso se stesso non dà all’offensore la legittimazione a continuare ad offendere.*

*Chi sceglie di ‘perdonarsi’ non può denegare il dovere sociale della giustizia e il dovere morale di richiedere giustizia. Spostando l’attenzione in ambito morale sostanzialmente il discorso non cambia: chi subisce l’offesa non rinuncia alla propria dignità, ai diritti, a rivendicare il rispetto della propria persona.*

*Chi decide di perdonare se stesso sceglie autonomamente e decide di adottare un comportamento che eviti la reazione offensiva, che eviti di diventare offensore o autore di reato, ma non cancella la responsabilità morale e penale dell’autore dell’offesa o del reato”.*

Mentre per quanto riguarda la vittima di offesa o violenza la proposta o la spinta a prendersi cura di sé è sempre praticabile e benefica (e costituisce sempre una motivazione positiva), resta, invece ancora in bilico e in posizione critica la questione dell’autore di reato che si *‘autoperdona’*, che possa, quindi, autoassolversi dai sensi di colpa, eliminando persino la possibilità di avvertire i sentimenti umani di empatia, compassione per la sofferenza inflitta alla propria vittima.

Intanto non bisogna perdere di vista la differenza sostanziale esistente tra la vittima (*colei che ha subito violenza e resta preda di traumi*) e l’autore del reato (*colui che è direttamente responsabile del comportamento che ha causato danni, traumi, sofferenze alla vittima*).

Per l’autore del reato che voglia donare a se stesso il perdono il percorso è certamente più lungo e difficile. Intanto, in ogni caso, il perdono -anche quando non ci sia un’offesa specifica-, per la vittima e tanto più per l’offensore, è il risultato di una scelta consapevole e di una decisione responsabile ed autocosciente.

Anche l’autore del reato, il condannato può fruire del beneficio e dei guadagni del perdono a patto che non voglia rimuovere la propria responsabilità e a patto che abbia intrapreso il percorso che porti alla propria ricomposizione (restaurazione), revisione degli ideali e valori di riferimento, e abbia tentato attraverso la mediazione penale di stabilire un canale di comunicazione con la vittima diretta e/o le vittime indirette esprimendo loro il proprio pentimento, e dimostrando la capacità di voler entrare in empatia con la sofferenza umana causata.

**d) Giustizia e riconciliazione**

Come abbiamo appreso, la giustizia è un valore e uno dei quattro pilastri (*assieme a memoria, verità, patto o accordo*), che sostengono il ponte della riconciliazione. Il tema della giustizia nella riconciliazione idealmente ha implicazioni etiche, giuridiche, cognitive, ideologiche, interindividuali, sociali, pedagogiche e formative, teoriche e pratiche e, per giunta, particolarmente complesse.

Inoltre, la riconciliazione può consistere e realizzarsi nella ricomposizione di rapporti tra due persone, due comunità o gruppi, tra popoli ed etnie, tra stati o nazioni che erano in conflitto tra loro.

Dalla fine della 2<sup>a</sup> guerra mondiale di fronte all'esigenza di evitare altre catastrofi (60 milioni di vittime in Europa, distruzione di beni e di opere d'arte, ...) furono adottate due decisioni: approvazione da parte degli stati di Carte costituzionali (*che recepissero e dichiarassero di ripudiare la guerra*) e la formazione di Organizzazioni sovranazionali (*O.N.U., Convenzione di Ginevra, U.E., ...*) capaci di interporci e intermediare tra gli stati per evitare il ricorso ad altre guerre.

È vero che nella interpretazione e proposta di riconciliazione sono previsti tre livelli di ricomposizione della relazione: *coesistenza, convivenza, comunione (ossia tre livelli possibili di reciprocità, intensità, interazione)*. È vero pure che la riconciliazione può essere ratificata da un patto o accordo che ha come contraenti le parti che prima erano in conflitto.

Pur tuttavia, quando il discorso si incentra sulla concezione della giustizia, -sul terzo pilastro della riconciliazione-, diventa più aleatorio, ideale, distante, approssimativo. Nel nostro testo viene preferita e proposta l'opzione della **giustizia restaurativa** (*anche definita riparativa, ricostruttiva*) rispetto alla concezione della **giustizia retributiva**, e poi non si fa alcuna menzione della concezione **riabilitativa della giustizia o della pena** e alle posizioni del dibattito attuale (*concezione sociale della giustizia e della pena, concezione neutralizzativa della pena, concezione della pena secondo la cultura di comunità, ruolo della mediazione penale, ...*).

#### - **Concezione retributiva della pena**

Formalizzata e sostenuta dai pensatori illuministi e contrapposta allo stato della giustizia *nell'ancien regime, ebbe in C. Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764)* l'esponente più convincente ed accreditato. Questa concezione sosteneva che la giustizia (gli amministratori ed esecutori della giustizia) dovesse incentrare la propria attenzione unicamente sul reato (e non considerare né l'autore del reato, il suo status socio-economico e neppure la vittima) e dovesse tarare la pena come *retribuzione (sanzione proporzionata) modulata secondo la gravità del reato*.

(C. Beccaria nella corrispondenza tra reato e pena, esclude la pena di morte, anche in presenza di rei responsabili di reati efferati e socialmente allarmanti.)

#### - **Concezione riabilitativa della pena**

Nel XIX secolo il dibattito sulla giustizia si sviluppava attorno a questo interrogativo: *“Perché alcune persone commettono reati?”*

Le risposte si compattarono secondo due posizioni: quella affermata da chi - C. Lombroso - sosteneva l'incidenza dei fattori individuali (*costituzione fisica, fisiognomica, anomalie cromosomiche, degenerazione, atavismo, tare e malattie mentali, ...*) e quella affermata da chi sosteneva l'incidenza di fattori sociali (*marxismo, Bongier: “La proprietà è un furto”, le condizioni sociali di svantaggio, ...*).

Il merito delle due posizioni sta nell'impulso dato alla *psicologia* per rilevare i fattori individuali e alla *sociologia e alla statistica* per rilevare i fattori sociali che abbiano determinato il comportamento delinquenziale.

Secondo questa concezione l'attenzione deve essere incentrata prevalentemente sull'autore del reato (*non sul reato in sé e neppure sulla vittima*).

Tale concezione viene riproposta nel sistema giuridico-penale attualmente in vigore in Italia (*legge n° 354/75 e legge n° 663/86*): la pena, oggettiva nella sentenza di condanna, è flessibile nella sua esecuzione e può essere calibrata (*liberazione anticipata, concessione di benefici e di misure alternative alla detenzione*)

tenendo conto del comportamento del detenuto; l'equipe di osservazione e trattamento durante la permanenza del detenuto in carcere rileva *“le carenze fisiopsichiche” e le altre carenze del disadattamento presenti nel contesto socio-ambientale* per proporre un percorso pedagogico e formativo e predisporre un ambiente capace di offrire opportunità di reintegrazione all'ex-detenuto nella società.

- ***Concezione restaurativa (riparativa, ricostruttiva) della pena.***

Questa proposta nasce dalla constatazione che la vittima del reato viene ignorata o usata in modo strumentale durante l'accertamento della verità processuale nei diversi gradi di giudizio (*1° grado, appello, cassazione, Corte europea dei diritti dell'uomo*). La vittima è considerata *“epifenomeno del reato”* (M. Bouchard), ha consistenza solo per determinare il grado di responsabilità (*corrispondente al danno subito dalla vittima*) dell'autore e la quantità/gravità di pena da comminare, secondo il tariffario stabilito dal codice penale.

Di questa concezione (per la quale non c'è neppure una confluenza ed omogeneità lessicale) in Italia si sta discutendo in ambito teorico da poco più di 20 anni. E le argomentazioni ricalcano prese di posizione derivate da altri sistemi giuridici (*probation anglosassone*) e presentano alcune criticità che possono essere così sintetizzate:

- Coinvolgere la vittima di reati particolarmente obbrobriosi (*stupro, stalking o cyberstalking, cybermisoginia, sequestro di persona, strage, pedofilia, abuso su disabili, su malati mente, ...*) commessi da autori particolarmente violenti, temibili e pericolosi (*over-killer, serial-killer, mafioso o appartenente ad altre associazioni per delinquere, ...*) è un'azione o ingenua o spregiudicata e irresponsabile, perché si ridurrebbe ad una dannosa pantomima oppure alla riproposizione di un vero e proprio dramma per la vittima.
- I sistemi informatici consentono il compimento di reati la cui responsabilità risulta essere impersonale (*doxing, cyber-bullismo, fenomeno della 'balena blu', pedopornografia, sexting, gas-lighting, ...*): come si può restaurare (riparare, ricostruire) un rapporto che proprio non può in ogni caso essere considerato interpersonale?

Ovviamente l'istanza di prendersi cura e proteggere la vittima è doverosa sia che l'autore del reato sia noto sia che venga annoverato nel *'numero oscuro'*, sia che si tratti di vittime di reati contro la persona che di reati contro il patrimonio, sia che si tratti di reato commesso da singoli (*stalking, violenza fisica*) sia che si tratti di reati commessi da appartenenti ad associazioni per delinquere (*spaccio stupefacenti, usura, estorsione, racket del pizzo, racket della prostituzione, ...*).

Per questi motivi, per una riluttanza endemica e diffusa a sperimentare percorsi innovativi e anche per difficoltà organizzative, per quanto concerne il trattamento di adulti condannati a pene detentive il dibattito sulla *giustizia restaurativa* in Italia si è impantanato nelle schermaglie dialettiche.

Per quanto riguarda, invece, il sistema penale minorile è stata sperimentata e proseguita a Torino una modalità che ha pertinenze ed analogie con la conce-

zione restaurativa della pena e, cioè, *la pratica della mediazione penale*: operatori del comune di Torino (*dagli anni '80 formati secondo la metodologia formulata da J. Marineau*) incontrano, dapprima separatamente, vittima ed autore di reato, *umanizzano l'offensore*, superano le ragioni del conflitto e della diffidenza, e favoriscono poi le condizioni per attivare la comunicazione e la relazione interpersonale tra vittima ed autore di reato.

e) **Concezione neutralizzativa della pena.**

Per esigenze di completezza non si può omettere di fare almeno un rapido cenno a questa concezione che si sta diffondendo ed affermando celermente. Come tante altre teorie e concezioni, anche questa è importata dagli Stati Uniti: *“L'unica conseguenza certa della pena detentiva è la neutralizzazione dell'autore del reato, il quale, durante la sua permanenza in carcere è reso inoffensivo, è custodito e sottoposto a stretta sorveglianza e, pertanto non può violare la legge, commettere altri reati e danneggiare altre vittime”*.

f) **Giustizia di comunità**

Da un anno in Italia -anche in questo caso a livello teorico e nel campo delle intenzioni- si è cominciato a parlare di *giustizia di comunità* (*D. Arena*): nel caso di reati non gravi (che non creino allarme sociale) perché non verificare la sostenibilità e la procedibilità di percorsi che evitino processi di stigmatizzazione ed emarginazione in un luogo artificioso e artificiale come il carcere (*Istituzione totale, E. Gouffman*), per poi riattivare percorsi di reinserimento, risocializzazione, reintegrazione lavorativa? Perché non rendere subito accessibile e compatibile l'agibilità di percorsi che evitino la separazione dal contesto sociale (adottando la segregazione detentiva), il peggioramento delle condizioni soggettive, e, invece, favoriscano subito l'attivazione di iniziative, interventi e progetti mirati e immediati di inserimento lavorativo e sociale?

Anche quest'ultima enunciazione è degna di attenta considerazione, ma mi pare che le declamazioni e le prese d'atto degli attuali governanti siano in controtendenza: costruzione di altre carceri (*oltre le 197 ora in funzione, per accogliere altri detenuti oltre i 58.300 attuali*), *pene più dure e senza sconti, concezione afflittiva della pena, riconoscimento e depenalizzazione anche “dell'eccesso colposo della legittima difesa”*

A cura di A. De Salvia..